



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 147 del 28 FEB. 2019

**OGGETTO CONVENZIONE ATTIVA CON LA C.R.M. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE FISIATRICHE.**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E L.P.

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 26/02/2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Granetto

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☒ gli introiti di € 36.000,00, previsti nella presente proposta, rientrano nel Bilancio Preventivo d'Esercizio anno 2019 al Conto Economico n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati".

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 147 del 28 FEB. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Richiamati

- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992, il comma 1 lett c). dell'art.55 del CCNL 8.06.200 area dirigenza medica, e il regolamento sull'attività LP della ASST Pini-CTO stabiliscono che l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda pubblica del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse, purché siano garantiti i principi di rotazione e della fungibilità;
- il comma 9 dell'art. 58 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria che prevede che l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali possa essere considerata attività libero-professionale;
- l'art. 2 del DPCM 27.03.2000 che:
 - al comma 2, individua, quale attività libero-professionale intramuraria, tra le altre, la possibilità di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN nonché in altra struttura privata non-accreditata;
 - al comma 4 stabilisce che tale attività è erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e libero-professionale, secondo le previsioni di al comma 3 dell'art. 15 quinquies del D.Lgs. 502/1992;
- comma 1 lett. c). dell'art.55 del CCNL 8.06.200 area dirigenza medica stabilisce che l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- il vigente Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale, che definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio della medesima attività e gli schemi di riparto dei proventi;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 147 del 28 FEB. 2019

rilevato che con deliberazione n. 33 del 24.01.2018 questa Azienda ha approvato la stipula di una convenzione con la C.R.M. Società Cooperativa Sociale Onlus per l'effettuazione di consulenze di fisiatria con scadenza il 31.12.2018;

preso atto che la C.R.M. Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Via Trenno n. 15 - Milano, ha chiesto con nota mail in atti la disponibilità di questa Azienda al rinnovo sino al 31.12.2019 della convenzione in atto per l'esecuzione di consulenze fisiatriche in favore degli ospiti/residenti nelle unità d'offerta sociosanitarie accreditate CDI "Mulino Vecchio" e RSA "La Risaia" site in Marcignago (PV);

atteso che la CRM è una Società Cooperativa che opera nei campi socio-sanitario e educativo, e che pertanto non si pone in contrasto o in concorrenza con le prestazioni ambulatoriali e di ricovero offerte da questa Azienda;

preso atto che il Direttore del Dipartimento di Riabilitazione e della UOC Medicina Fisica e Riabilitazione, dott. Lorenzo Panella, con nota depositata agli atti, ha espresso parere favorevole alla proposta di convenzione dichiarando altresì che le prestazioni saranno rese al di fuori del normale orario di servizio, da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa, per i volumi prestazionali e per l'effettuazione di turni e reperibilità, nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, e infine, nel rispetto del principio della rotazione tra i medici della UO;

visto il testo di convenzione allegato alla presente proposta, che prevede tra l'altro, il pagamento della quota pattuita a seguito di certificazione resa dalla CRM delle attività svolte e della produzione di regolare fattura da parte di questa Azienda;

acquisito con nota in atti il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte del Direttore Sanitario;

considerato che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale;

ritenuto pertanto

- di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze mediche in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R., con riserva espressa di riesaminare le determinazioni assunte alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019);
- di approvare, la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi - ai sensi dell'art. 55, comma 1 lett. e) del CCNL 8 giugno 2000 area della dirigenza medica, - nel testo depositato agli atti, con validità a partire dallo 01.01.2019, e scadenza al 31.12.2019, assegnando la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto alla Direzione Medica di Presidio del P.O. Pini;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 147 del 28 FEB. 2019

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la stipula di una convenzione attiva con la C.R.M. Società Cooperativa Sociale Onlus per il periodo dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019, per l'effettuazione di attività di consulenza di fisioterapia effettuate dal personale dirigente medico afferente alla UO di Medicina Fisica e Riabilitazione con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
- 2- di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio mediante accessi presso le strutture convenzionate, compatibilmente con le esigenze della UO di Medicina Fisica e Riabilitazione e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
- 3- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) sul Bilancio Preventivo Economico per gli anni di competenza sul conto n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati" e di stabilire che lo stesso verrà ripartito al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale
- 5- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 6- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirolo)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Michele Granetto



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 147 del 28 FEB. 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 5 MAR. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.AlboPretorio.it

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI
CONSULENZE FISIATRICHE**

TRA

C.R.M. Cooperativa Sociale Onlus. di Milano (di seguito denominata "C.R.M."), codice fiscale e partita I.V.A. n. 08029590158, con sede legale in in Milano, via Trenno n.15, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. Antonio Musto, domiciliato per la carica in Milano, via Trenno n.15;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima.

PREMESSO CHE

- C.R.M. dal 1985 opera nel campo della salute, in particolare modo delle attività preventive e riabilitative, con progressivo ampliamento del raggio di attività comprendente altresì servizi residenziali e centri diurni per anziani e diversamente abili;
- in particolare, C.R.M. gestisce la R.S.A. "LA RISAIA" in Marcignago (PV), con annesso centro diurno per anziani, all'interno della quali sono previsti ampi spazi sia per le attività sanitarie-riabilitative che per le attività di animazione e socializzazione; nonché il C.D.I. "Mulino Vecchio" presso la medesima località, con assistenza diurna ad utenti anziani a mezzo di interventi prevalentemente di natura socio-assistenziale ed interventi sanitari complementari;

- C.R.M. attesta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:
 - le suddette strutture sono accreditate con il Servizio Socio-Sanitario Regionale;
 - le strutture succitate dispongono autonomamente di tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
 - la richiesta di prestazioni di consulenza fisiatrica all'ASST Gaetano Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accredimento delle attività socioassistenziali della cooperativa;
 - le prestazioni richieste all'ASST Gaetano Pini/CTO rispettano le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 9, l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/2015;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Azienda, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare consulenze fisiatriche a favore degli ospiti/residenti delle unità d'offerta sociosanitarie CDI Mulino Vecchio di Pavia e RSA La Risaia di Marcignago gestite da C.R.M., all'interno del territorio della ATS di Pavia.

ART. 2 Compensi e accessi

Le consulenze saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio mediante tre accessi settimanali, secondo necessità, per un massimo di dodici accessi mensili in modo che tale attività di consulenza non pregiudichi la funzionalità del servizio di appartenenza del medico consulente.

Le prestazioni saranno effettuate su ospiti/assistiti presso la R.S.A. "LA RISAIA" nonché presso il C.D.I. "Mulino Vecchio".

Per le consulenze oggetto del presente accordo C.R.M si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a € 3.000,00 (euro tremila/00) mensili.

ART.3 Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata da C.R.M. attraverso la predisposizione di un'idonea certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, numero e tipologia di prestazioni effettuate (numero di ospiti/assistiti visitati), registro degli accessi, giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO: e-mail marketinglp@asst-pini-cto.it o per l'emissione della fattura.

ART.4 Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal C.R.M. entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

ART.5. Assicurazione

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella

copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

La C.R.M. garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 Tutela della salute del lavoratore

La C.R.M. dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

ART. 7 – Trattamento dati

Nell'esecuzione del presente contratto i Dirigenti Medici autorizzati della ASST Pini/CTO verranno a conoscenza di dati personali di pazienti/utenti/dipendenti/collaboratori della CRM, che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal suddetto decreto.

C.R.M., ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nomina l'Azienda responsabile del trattamento dei dati connessi con l'espletamento delle prestazioni rese dalla Fondazione stessa.

Ciascuna delle Parti dichiara inoltre di manlevare l'altra da ogni richiesta di risarcimento danni, relativa ai dati trattati nell'ambito del presente conferimento, ad essa imputabile per violazione del Regolamento UE 2016/679.

ART. 8 Durata

La presente convenzione ha validità La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31 dicembre 2019, convenendo di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° gennaio 2019. Alla

scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART.10 Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 Clausola Risolutiva

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019).

La C.R.M. si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti

individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e la C.R.M. non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

ART.14- Requisiti di accreditamento

Le consulenze richieste da C.R.M. non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che C.R.M. gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

ART.15 Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della C.R.M. Sono altresì a carico di C.R.M. eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 16 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.17 Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

ART.18 - Disposizioni finali

La ASST Pini/CTO e la C.R.M. attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e la C.R.M. in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano li, **28 FEB. 2019**

Per la C.R.M. Cooperativa Sociale Onlus. di Milano
Il Presidente e Legale Rappresentante
sig. Antonio Musto.....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Laurelli

